

LA CASSAZIONE RICHIEDE LA COLLEGIALITÀ

Rsu, no alle assemblee indette da un solo sindacalista

DI CARLO FORTE

I singoli componenti la Rsu (rappresentanza sindacale unitaria) non possono indire assemblee nei luoghi di lavoro. Il diritto di indire assemblee sindacali può essere esercitato solo dalla Rsu collegialmente. A nulla rilevando che la Rsu non si sia dotata di un regolamento interno, nel qual caso, valgono le disposizioni generali che regolano il funzionamento degli organi collegiali. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con una sentenza pubblicata l'8 febbraio scorso (3095). La Suprema corte ha spiegato che nel pubblico impiego (dunque anche nella scuola) non si applica il principio recentemente affermato dalle sezioni unite con la sentenza n. 13978 del 6/6/2017, secondo il quale anche un singolo componente della Rsu può indire l'assemblea.

Le sezioni unite, infatti, hanno esaminato un caso che riguardava il settore privato, per il quale valgono altre disposizioni. Nel pubblico impiego, invece, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 165/2001, che si colloca in rapporto di specialità rispetto allo Statuto dei lavoratori (la legge 300/70) e prevale rispetto alle norme contenute nella legge 300/70. Che peraltro fanno riferimento alle rappresentanze sindacali aziendali. Vale a dire all'istituto che vigeva prima dell'entrata in vigore del

nuovo istituto delle Rsu. Nel settore privato, inoltre, la contrattazione non ha acquisito le competenze in materia di definizione dei compiti e del funzionamento delle Rsu, che restano regolate dalla legge per effetto dell'equiparazione delle Rsa con le Rsu. Per contro, nel pubblico impiego la normativa demanda alla contrattazione collettiva la determinazione delle competenze delle Rsu. E in materia di assemblee i contratti hanno previsto che la Rsu debba agire collegialmente anche quando si tratta di indire l'assemblea sindacale.

L'intervento della Suprema corte fornisce un indirizzo univoco nel senso della impossibilità, per il singolo componente della Rsu, di indire assemblee senza l'assenso della maggioranza dei componenti e vincola la giurisprudenza di legittimità. A differenza che in passato, infatti, i precedenti della Cassazione sono vincolanti, come spiegato di recente dalla stessa Corte di recente con l'ordinanza 366/2018: «In tema di ricorso per cassazione, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenza della Corte di legittimità cui si sia conformata la pronuncia gravata ed in mancanza, nel ricorso, di valide critiche al quale il ricorso stesso va dichiarato inammissibile...».

© Riproduzione riservata

